



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOODRFR/14797

Trieste, 8 novembre 2010

Ai Dirigenti e Vicari dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine

Ai Dirigenti Ispettori Tecnici Sede

Ai Gestori delle Scuole non statali di ogni ordine e grado

Sito web: www.scuola.fvg.it

Oggetto: Istanza per il riconoscimento della parità.

Premesse

Il sistema nazionale dell'istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie gestite da privati oppure gestite dagli enti locali.

Vengono definite "scuole paritarie", ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle gestite dagli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia dell'attività formativa che svolgono.

Fonti normative

Le fonti normative che regolamentano il sistema delle scuole paritarie sono le seguenti:

- Legge 10 marzo 2000, n. 62, "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- Legge 3 febbraio 2006, n. 27, "Norme in materia di scuole non statali";
- D.M. 29 novembre 2007, n. 267 "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27";
- D.M. 9 gennaio 2008, n. 23, "Regolamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie";
- D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica ed il suo mantenimento";
- D.M. 10 ottobre 2008, n. 84, "Linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie".

Istanza di parità

L'istanza per il riconoscimento della parità va presentata, dal soggetto gestore, all'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, via SS. Martiri, 3, 34123, Trieste, **entro il 31**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

marzo di ogni anno, affinché ne decorrano gli eventuali effetti a partire dal successivo anno scolastico.

La parità può essere richiesta:

- per le scuole già funzionanti, ma non paritarie;
- per le scuole già paritarie, relativamente a nuovi indirizzi ad iniziare dalla classe prima sotto la condizione risolutiva del completamento del corso di studi;
- per le scuole di nuova istituzione.

Per quanto concerne il secondo punto vanno fatte alcune precisazioni. La condizione del completamento del corso di studi è vincolante per tutti gli ordini e gradi delle scuole paritarie fatta eccezione per le scuole dell'infanzia. La decisione dell'Ente Gestore di attivare nuove sezioni non va semplicemente comunicata all'Ufficio Scolastico Regionale ma deve essere autorizzata preventivamente dall'Ufficio stesso che, una volta verificata l'adeguatezza anche in termini di sicurezza ed idoneità dei locali, ne autorizza l'attivazione tramite l'emanazione di un decreto di estensione della parità.

Il gestore, persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, il rappresentante legale, deve documentare il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- b) avere compiuto il trentesimo anno di età;
- c) essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali.

Nel caso in cui la domanda volta al riconoscimento della parità venga presentata dal legale rappresentante di un Ente Ecclesiastico, deve essere corredata del nulla-osta della competente Autorità ecclesiastica. L'istanza presentata dal legale rappresentante di un Ente Locale o Regione deve riportare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a. i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b. l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato; il bilancio deve indicare chiaramente l'eventuale finanziamento parziale da parte dello Stato;
- c. l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d. l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento o in condizioni di svantaggio;
- e. l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- f. l'impegno a costituire corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

g. l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito: gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili dagli Ambiti Territoriali competenti per provincia ai gestori delle scuole paritarie al fine del reperimento del personale. Al riguardo si rammenta che, solamente in caso di oggettiva carenza di personale abilitato, così come risulta dalle graduatorie provinciali permanenti, è consentito conferire incarichi a tempo determinato a docenti forniti del solo prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali. Pertanto, in caso di nomina di docenti non abilitati, il rappresentante legale è tenuto a fornire puntuali precisazioni;

h. l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali;

i. l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e contratti di lavoro individuali conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria per il personale docente della scuola e a rispettare il limite previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Le scuole paritarie possono avvalersi, in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive, di prestazioni volontarie di personale docente o di contratti di prestazioni d'opera di personale fornito dei necessari requisiti o titoli scientifici o professionali. È fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalle Diocesi;

j. la qualificazione giuridica del soggetto gestore della scuola paritaria con la precisazione di essere un soggetto giuridico "con fini di lucro" o "senza fini di lucro".

Al fine di rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche, e quindi perseguire gli obiettivi di qualità ed efficacia dell'attività formativa accennati nelle premesse della presente nota, il gestore si impegna a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto e in età non inferiore a quella prevista per i vigenti ordinamenti scolastici. Per quanto concerne le scuole dell'infanzia, il numero minimo di otto alunni va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso senza tener conto delle sezioni attivate.

E' doveroso precisare che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del citato D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore ad otto. E' noto che, ai sensi del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, articolo 5, comma 10, l'accertamento da parte dell'Amministrazione di gravi irregolarità comporta la revoca del riconoscimento della parità scolastica.

Alla domanda di riconoscimento della parità deve essere allegata la seguente documentazione:

- progetto educativo della scuola elaborato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa definito in conformità agli ordinamenti vigenti (dal P.O.F. si deve poter evincere in modo chiaro l'orario di funzionamento della scuola, il quadro settimanale delle lezioni e l'orario destinato alle singole discipline, il cui ammontare orario dovrà essere conforme agli ordinamenti ministeriali vigenti);
- elaborati grafici quotati in scala adeguata, sottoscritti da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante, dell'intero edificio scolastico con l'indicazione delle dimensioni, delle superfici, delle altezze e della destinazione d'uso funzionale di ogni vano ed inoltre, relativamente ai locali adibiti ad uso didattico, del numero massimo di persone accoglibili;
- dichiarazione a firma del legale rappresentante della disponibilità dei locali (proprietà, locazione, comodato, ecc.);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

- certificazione di idoneità igienico- sanitaria riportante il numero massimo di alunni accoglibili nei locali destinati ad aule;
- certificato di agibilità dell'edificio per uso scolastico rilasciata dal competente Comune;
- certificato di prevenzione incendi;
- documentazione inerente il rispetto delle normative sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008);
- numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione, inclusi gli alunni con disabilità (con relativa documentazione specifica: diagnosi funzionali e verbali delle commissioni sanitarie rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/06 dalle rispettive ASS di appartenenza).

L'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla verifica della completezza e regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dal richiedente, anche tramite visite ispettive. Nel caso di esito delle verifiche positivo, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale conclude il procedimento adottando motivato provvedimento di riconoscimento della parità entro il 30 giugno. Contrariamente, nel caso di esito negativo, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale conclude il procedimento adottando motivato provvedimento di diniego della parità entro il 30 giugno.

Permanenza requisiti parità

Il riconoscimento della parità ha valore permanente e quindi non va rinnovato annualmente; tuttavia, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale ogni variazione che comporti la modifica o il venire meno di una o più condizioni di funzionamento della scuola (si consulti la circolare prot. n. AOODRFR/14075 del 19 ottobre 2010 pubblicata sul sito www.scuola.fvg.it).

E' facoltà dell'Ufficio Scolastico Regionale accertare il permanere dei requisiti prescritti dalla normativa mediante verifiche periodiche.

Il gestore dovrà dichiarare all'Ufficio Scolastico Regionale entro il 30 settembre di ogni anno scolastico il permanere dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. A tal fine si esamini la circolare prot. n. AOODRFR/10964 del 10 agosto 2010 pubblicata sul sito www.scuola.fvg.it.

Calendario scolastico

Le scuole paritarie sono tenute ad applicare il calendario scolastico definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal Miur.

Requisiti coordinatore didattico

Il coordinatore didattico delle scuole dell'infanzia e primarie deve essere in possesso di titoli non inferiori a quelli previsti per il personale docente. Nelle scuole secondarie di I e II grado il coordinatore didattico deve essere in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente.

F.to il Direttore Generale
Daniela Beltrame